

## DELIBERA N. 18

\*\*\*\*\*/ **TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)**  
**(GU14/662122/2024)**

### Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Il Corecom Sardegna del 10/07/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24 marzo 2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni ([Co.re.com.](#)) della Regione Autonoma della Sardegna" e [ss.mm.ii.](#);

VISTA l’istanza di \*\*\*\*\* del 12/02/2024 acquisita con protocollo n. 0041511 del 12/02/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

L'istante in modo abbastanza generico e impreciso riferisce di non essere più cliente dell'operatore dal 18/12 e, per l'effetto, sostiene che le fatture emesse dopo la predetta data non sono dovute.

### **La posizione dell'operatore**

L'operatore ha presentato nei termini le controdeduzioni, nelle quali premessa la genericità ed indeterminatezza nella descrizione dei fatti nonché l'assenza di allegazioni probatorie in punto di storno, chiede il rigetto dell'istanza

### **Motivazione della decisione**

L'istante non ha partecipato all'udienza di definizione fissata per il 14 giugno 2023. L'istanza è infondata e deve essere rigettata. È bene precisare che il presente procedimento, sebbene improntato al principio del *favor utentis*, impone alla parte istante di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della sua richiesta nonché di allegare la relativa documentazione. Il sig. \*\*\*\*\* viceversa, si è limitato a riferire “di non essere più cliente dell'operatore dal 18/12 e che le fatture emesse dopo non sono dovute”, fornendo così una ricostruzione dei fatti imprecisa, generica ed indeterminata, dalla quale non emergono elementi idonei a suffragare la sua richiesta di annullamento delle fatture emesse. In aggiunta, l'istanza non è supportata da alcuna documentazione probatoria: non vi è traccia in atti delle fatture contestate, del contratto e degli atti e/o documenti che ne hanno, secondo quanto scarnamente asserito nel formulario introduttivo, determinato la cessazione. Ciò premesso è evidente che con gli scarni elementi a disposizione, questo Organismo non può accogliere la richiesta dell'istante, il quale è venuto meno all'onere probatorio che gli incombe ai sensi dell'art.

2697, comma 1 cod. civ. ove si prevede che “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. il rigetto dell'istanza
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
Dott. Sergio Nuvoli